

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARNERO SANTANCHÈ, GIANCARLO GIORGETTI,  
CANELLI, CROSETTO, GIUDICE**

Disposizioni in favore dei soggetti portatori di  
*handicap* gravi privi del sostegno familiare

Presentata il 6 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo è finalmente giunto all'attenzione generale il problema costituito dalla assenza, nel nostro ordinamento, di adeguati strumenti di sostegno a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi che si trovino privi dei genitori o comunque di familiari che possano accudirli.

Si tratta di un risultato positivo che evidenzia la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una tematica di grande impatto sociale. Occorre, quindi, dare atto del contributo fornito dalle meritorie iniziative assunte da più parti, a cominciare da alcune campagne di informazione, allo scopo di segnalare la condizione di oggettivo disagio esistenziale in cui si trovano costrette le numerose famiglie coinvolte. Per queste famiglie, il futuro

dei figli rappresenta, infatti, un motivo di angosciosa incertezza.

In particolare, per tanti genitori, è fonte di costante preoccupazione la prospettiva che, alla propria morte, non possa più essere garantita ai figli, che già devono patire tutte le difficoltà e i pregiudizi derivanti dalla condizione di portatori di *handicap*, l'assistenza e la costante cura che era stata loro fornita, anche a costo di notevoli sacrifici.

Le iniziative assunte a livello locale, volte ad assicurare l'assistenza di strutture specializzate, anche mediante l'apertura di case di accoglienza, pur apprezzabili, non possono infatti considerarsi una soluzione pienamente soddisfacente del problema.

Le famiglie interessate sollecitano, piuttosto, l'adozione di misure che possano

garantire ai propri figli la possibilità di proseguire la vita condotta in precedenza, senza essere sradicati dall'ambiente noto e da quella rete di conoscenze e di affetti che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore.

Obiettivo della proposta di legge è appunto quello di concorrere alla offerta di strumenti in grado di porre in essere situazioni meno traumatiche e più soddisfacenti per i soggetti interessati.

A tale fine, il primo risultato da conseguire è rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse, in modo da assicurare l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di *handicap* anche alla morte dei genitori.

In sostanza, si tratta di accompagnare all'attività che viene svolta dalle apposite strutture, l'assunzione di misure che evitino distacchi traumatici e garantiscano ai soggetti interessati una serenità di vita.

A tale fine la proposta di legge prevede un complesso di misure in modo da offrire, in primo luogo ai genitori, una gamma di possibili alternative.

Va peraltro osservato che la proposta di legge prende le mosse da due vincoli, il primo dei quali è costituito dalla necessità di ricorrere a soluzioni originali, per l'impossibilità di avvalersi dei precedenti costituiti dalle esperienze maturate in materia da altri Paesi, peraltro in qualche caso con esiti ampiamente positivi.

Ciò vale, in particolare, per l'esperienza della Germania, dove si è proceduto alla costituzione, con adesione obbligatoria, di specifici fondi, in parte pubblici e in parte privati, per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti.

Il sistema assicura, secondo i casi, la prestazione di assistenza residenziale ovvero domiciliare. Nell'ambito dell'assistenza domiciliare, i beneficiari possono scegliere tra prestazioni in natura ovvero assegni in denaro. Il sistema si articola in Casse finanziate con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'esperienza tedesca, che pure ha consentito di assicurare una soddisfacente tutela a un numero notevole di soggetti non autosufficienti, non potrebbe tuttavia

essere recepita nel nostro Paese a causa del livello già molto elevato degli oneri contributivi e assistenziali gravanti sui lavoratori e sulle imprese.

Il secondo vincolo da cui non si è ritenuto di poter prescindere è costituito dall'esigenza di evitare di scaricare ingenti costi sulla finanza pubblica. Allo scopo di realizzare lo stesso risultato raggiunto in altri Paesi, e in particolare in Germania, senza aumentare la pressione fiscale e la spesa pubblica, si è quindi dovuto ricorrere a differenti soluzioni, in qualche caso con una forte valenza innovativa.

La proposta di legge cerca, in particolare, di offrire alle famiglie in cui siano presenti soggetti portatori di gravi *handicap* la possibilità di avvalersi di strumenti di tutela che possano garantire adeguate risorse finanziarie anche quando non dovessero essere in vita i genitori, tuttavia limitando il sacrificio imposto all'erario.

A questo scopo si è inteso prospettare il ricorso, a condizioni più favorevoli di quelle ordinarie, agli strumenti della previdenza integrativa (fondi pensione e contratti di assicurazione), cui si accompagna la previsione della facoltà di effettuare accantonamenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la costituzione di rendite a favore dei propri figli portatori di *handicap* gravi, per quei soggetti che preferiscono forme di utilizzo dei propri risparmi meno rischiose. Carattere più tipicamente assistenziale assumerebbe, poi, l'attività che sarebbe svolta dal fondo di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l'articolo 2 apporta alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, finalizzate ad incrementare la misura della detrazione fiscale sui premi pagati per contratti di assicurazione che garantiscano una rendita a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi.

La misura della detrazione viene infatti portata dal 19 al 29 per cento e l'importo massimo sul quale applicare la detrazione è elevato a 4.000 euro l'anno.

Sono poi rimosse alcune limitazioni previste dalla normativa vigente relativamente all'importo massimo deducibile per i contributi versati alla previdenza complementare dai lavoratori dipendenti. Si stabilisce, quindi, l'inapplicabilità dei requisiti di età richiesti per il diritto alla pensione.

L'articolo 3 esenta dalla tassazione le anticipazioni o gli acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti che siano finalizzate al pagamento di premi assicurativi a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi. In questo modo i genitori dei soggetti interessati potranno predisporre le condizioni affinché i rispettivi figli possano percepire una rendita alla loro morte.

All'articolo 4 è prevista, quale misura alternativa, la possibilità di effettuare versamenti presso un'apposita gestione speciale con contabilità separata di cui si prevede l'istituzione. Tale possibilità è rivolta a quei genitori che preferiscono affidare ad un ente pubblico (nel caso specifico, l'INPS), piuttosto che ad intermediari privati, i risparmi destinati alla costituzione di una rendita a favore dei propri figli. Ai versamenti sarebbe garantito un rendimento annuo contenuto entro la misura dell'incremento del livello dei prezzi con la maggiorazione di 0,25 punti percentuali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo di solidarietà per i soggetti portatori di *handicap* gravi.

Il fondo sarebbe chiamato ad erogare un assegno mensile di importo pari a 516 euro ai soggetti portatori di *handicap* gravi il cui nucleo familiare di appartenenza percepisca un reddito complessivo non superiore alla soglia di povertà.

Allo scopo di evitare che gli oneri derivanti dall'erogazione del conto gravino interamente sulla finanza pubblica si sono stabilite due misure di salvaguardia. Con la prima si prevede che l'ammontare complessivo degli assegni erogabili non possa comunque eccedere le disponibilità del fondo. Con la seconda, prevista all'articolo 6, si è stabilito che il fondo sia finanziato,

oltre che mediante parziale utilizzo delle disponibilità del fondo nazionale per le politiche sociali, con erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o società. A favore di tali erogazioni è stabilito un regime fiscale agevolato.

Gli articoli da 7 a 11 recano un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione di un *trust* in favore di soggetti portatori di *handicap* gravi.

L'utilizzo dello strumento del *trust* trae origine dall'esperienza di altri Paesi, in particolare di quelli anglosassoni, che a tale figura hanno fatto ampio ricorso tra le altre cose allo scopo di tutelare categorie di cittadini più deboli. È infatti assai diffusa la pratica di istituire *charitable trust* anche al fine di sostenere i soggetti più deboli, promuovendone la formazione e l'educazione ovvero, più in generale, di assicurare loro condizioni di vita dignitose.

Attraverso la costituzione in *trust*, i genitori dei soggetti interessati potrebbero assicurarsi l'integrità del proprio patrimonio, che verrebbe gestito allo scopo specifico di tutelare i beneficiari. Merita ricordare che nel nostro ordinamento il *trust* è già utilizzabile in forza del recepimento della Convenzione de L'Aja del 1985 (legge n. 364 del 1989). Persistono tuttavia alcuni impedimenti, prevalentemente di carattere fiscale, che sino ad oggi hanno ostacolato un utilizzo più intenso di questo strumento. La proposta di legge si prefigge, appunto, di rimuovere tali ostacoli.

L'articolo 12 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 allo scopo di finanziare interventi di sostegno alla formazione e all'avvio di attività imprenditoriali di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni con almeno il 50 per cento di invalidità. Si tratta, in sostanza, di una versione aggiornata degli incentivi volti a sostenere il cosiddetto « autoimpiego » che hanno già prodotto risultati positivi con riferimento ad altre categorie di soggetti.

Da ultimo, l'articolo 13 reca alcune modifiche alla normativa vigente in materia di incentivi per i familiari che prestano assistenza a favore di disabili, ampliando

le ipotesi e l'ambito dei soggetti ai quali, in caso di assenza o di impossibilità dei genitori, è consentita la fruizione di congedi parentali.

La presente proposta di legge non pretende di rispondere in maniera esaustiva a tutti i problemi derivanti dalla condizione di *handicap* grave. Si tratta, piuttosto, di fornire un primo contributo ad un ampio

confronto politico su un tema di così ampia importanza.

È quindi auspicabile che quanto prima essa possa costituire oggetto di un approfondito esame in sede parlamentare, in modo da apportare, possibilmente con il più largo consenso possibile, le modifiche all'ordinamento vigente che risultino utili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando si trovino privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

## ART. 2.

(Incentivi per lo sviluppo delle forme pensionistiche e assicurative complementari e individuali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *f*), un importo pari al 29 per cento delle spese qualora i contratti di assicurazione abbiano ad oggetto la costituzione di una rendita vitalizia a favore di figli, fiscalmente a carico portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata la detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 4.000 euro annui »;

b) alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*, sono premesse le seguenti parole: « salvo quanto disposto dal comma 1-*quinquies*, »;

c) alla lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 10, è aggiunto il seguente periodo: « Sui contributi versati alle forme

pensionistiche complementari e individuali stipulate a favore di figli, fiscalmente a carico, portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo».

2. Ai contratti stipulati a favore di soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'adesione a forme pensionistiche complementari e individuali di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, non si applicano i requisiti di età e di partecipazione al fondo previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*quinques*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che la rendita derivante dal contratto di assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano convertite in capitale.

### ART. 3.

#### *(Versamento delle anticipazioni di trattamento di fine rapporto).*

1. All'articolo 17, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione e gli acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti, destinati al pagamento di premi assicurativi finalizzati alla

costituzione di una rendita vitalizia ovvero al pagamento di contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, a favore di figli fiscalmente a carico portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono soggette a tassazione neppure in sede di conguaglio ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che la rendita derivante dal contratto di assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano convertite in capitale.

#### ART. 4.

*(Istituzione di una gestione speciale per i soggetti portatori di handicap gravi).*

1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione speciale con contabilità separata per l'erogazione di rendite a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. L'erogazione della rendita di cui al comma 1 è subordinata al versamento presso la gestione di contributi, relativi a ciascun soggetto interessato.

3. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quinquies*, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge, è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento delle somme versate, a titolo di contributi per la costituzione di conti individuali a favore di figli, fiscalmente a carico, alla gestione speciale con contabilità separata per l'erogazione di rendite a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata le detrazioni non può, in ogni caso, essere superiore a 2.500 euro ».

4. Sui contributi versati ai sensi del presente articolo è garantito un rendimento annuo pari alla misura dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT maggiorato di 0,25 punti.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo, ivi compresi i criteri attuariali per la determinazione dell'importo della rendita da corrispondere in presenza dei requisiti previsti.

#### ART. 5.

*(Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di handicap gravi).*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 e concesso a favore dei soggetti portatori di *handicap* gravi, privi dei genitori, un assegno mensile di importo pari a 516 euro.

3. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 2 i soggetti per i quali il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non sia superiore alla soglia di povertà stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

4. Per accedere alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, il tutore, il curatore o il *trustee* del soggetto interessato, nominato ai sensi dell'articolo 7, presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In ogni caso, l'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 non può eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del fondo medesimo.

ART. 6.

*(Finanziamento del Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di handicap gravi).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 5 è alimentato mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché mediante i proventi derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, dopo il comma 1-*sexies*, introdotto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, è aggiunto il seguente:

« 1-*septies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento delle erogazioni liberali a favore del Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata la detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 6.000 euro »;

b) all'articolo 91-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae sino a concorrenza del suo ammontare, un

importo pari al 23 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*septies* ».

3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 5.

#### ART. 7.

(Trust in favore di soggetti disabili)

1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, fatta a L'Aia il 1° luglio 1985, e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, è ammessa la costituzione di un *trust* in favore di soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il *trust* si considera in favore di soggetti di cui al comma 1 qualora l'atto istitutivo:

a) imponga al *trustee* di destinare ogni reddito del *trust* alla cura, al mantenimento e al sostegno di uno o più soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sia redatto in lingua italiana e abbia forma autentica;

c) contenga l'accettazione del *trustee*;

d) consenta al *trustee* di alienare i beni in *trust* ove l'alienazione appaia necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

e) nomini uno o più soggetti ai quali sia attribuito il diritto di pretendere dai *trustee* l'adempimento di ogni obbligazione derivante dall'atto istitutivo, dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia;

f) abbia una durata non inferiore a quella della vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali è istituito.

## ART. 8.

(Svolgimento dei servizi).

1. Nella prestazione dei servizi il *trustee* deve comportarsi con diligenza e correttezza, svolgere una sana amministrazione dei beni costituiti in *trust* e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

## ART. 9.

(Disposizioni processuali).

1. Il tribunale in camera di consiglio:

a) pronuncia la revoca del *trustee*, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e c);

b) nomina nel caso di cui alla lettera a) un nuovo *trustee*.

2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal soggetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.

3. In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo di residenza del soggetto portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## ART. 10.

(Agevolazioni in materia di imposta di registro).

1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — 1. Per tutti gli atti di natura traslativa compiuti dal *trustee* o in favore del *trustee*, relativamente ai *trust* il cui scopo esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa ».

2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « ; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto l'istituzione di *trust*, la nomina o la revoca di un *trustee*, l'accettazione dell'ufficio da parte del *trustee*, le sue dimissioni ».

3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Per la trascrizione di tutti gli atti di natura traslativa compiuti dal *trustee* o in favore del *trustee*, relativamente ai *trust* il cui scopo esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di *handicap* gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa ».

4. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, comma 2-*ter* ».

#### ART. 11.

*(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).*

1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni costituiti in *trust* si considerano conseguiti dal medesimo *trust*. Il *trustee* applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

2. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti al *trustee* nel caso di *trust* in favore di soggetti portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non

costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avviene in ottemperanza a una disposizione di legge.

3. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, il trasferimento a un *trustee* di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora:

a) si tratta di un *trust* avente quale scopo esclusivo il sostegno a soggetti portatori di *handicap* gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) l'atto istitutivo del *trust* preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti nei *trust* al suo termine;

c) il trasferente iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti ».

#### ART. 12.

(*Incentivi per la formazione e l'impiego dei soggetti portatori di handicap*).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con almeno il 50 per cento di invalidità riconosciuta.

2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1, ai soggetti di cui al medesimo comma possono essere concessi i seguenti benefici:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per investimenti e in conto gestione;

b) attività di formazione e qualificazione professionale;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

#### ART. 13.

*(Attività di assistenza a favore delle persone con disabilità grave e dei loro familiari).*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: « Il coniuge, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa o nel caso in cui si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta ».

#### ART. 14.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0041930\*